



ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

DIREZIONE GENERALE IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 166, con il quale è stato adottato il “Regolamento recante il riordino dell’Istituto nazionale di statistica”;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2011, con il quale è stato approvato il “Regolamento di organizzazione dell’Istituto nazionale di statistica” e l’Atto di Organizzazione Generale n.1, approvato con deliberazione n. CCCXXXVI dal Consiglio dell’Istituto nella seduta del 26 luglio 2011, concernente le linee fondamentali di organizzazione e funzionamento dell’Istituto nazionale di statistica;

Visti gli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinanti la contrattazione collettiva nell’ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;

Visto l’articolo 54 del CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001, come modificato dall’articolo 8 comma 2 del CCNL del 7 aprile 2006 e relativo alle progressioni di livello nei profili, secondo il quale il personale dei livelli dal IV all’VIII può beneficiare delle progressioni da attuarsi mediante apposite procedure selettive;

Visto l’art. 1, comma 193, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede che gli importi relativi alle spese per le progressioni all’interno di ciascuna area professionale o categoria sono a carico degli specifici stanziamenti per essere assegnati ai capitoli stipendiali fino alla data del passaggio di area o di categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito, o di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta, e che a decorrere da tale data i predetti importi sono riassegnati, in base alla vigente normativa contrattuale, ai fondi medesimi;

Vista la nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP con la quale è stato precisato che i passaggi all’interno del profilo sono da assimilarsi a passaggi interni all’area, da finanziare con le risorse previste con la contrattazione integrativa e considerato che fino all’anno 2010 l’Istituto ha finanziato le procedure ex art. 54 con risorse individuate nell’ambito del proprio bilancio;

Vista la dotazione organica come approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013;

Rilevato che le risorse utilizzate per il finanziamento dell’art. 54 sono pari a € 2.154.242,72 e che le risorse derivanti dalle cessazioni del personale beneficiario ammontano per il periodo 2002-2015 a € 917.689,22, da ritenersi ormai consolidate ed utilizzabili;



ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
DIREZIONE GENERALE
IL DIRETTORE GENERALE

Tenuto conto che la nuova modalità di finanziamento viene adottata dall'Istituto soltanto a partire dall'anno 2016 e che le relative risorse sono destinate esclusivamente al finanziamento delle progressioni di livello;

Considerato che l'importo per il finanziamento delle suddette progressioni costituisce un fondo specifico distinto da quello per il salario accessorio;

Considerato che per la pubblicazione del bando è necessaria la certificazione delle risorse destinate alle progressioni di livello nei profili, da parte dei competenti organi di controllo, e che i criteri generali per le relative selezioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 54, comma 6, sono oggetto di contrattazione integrativa;

Accertato che sussiste la disponibilità finanziaria relativa alle somme del finanziamento dell'art. 54 a valere sul pertinente capitolo di bilancio sulle spese fisse;

DELIBERA

Art. 1

La costituzione del fondo specifico per il finanziamento delle progressioni di livello di cui all'articolo 54 del CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001, a decorrere dall'anno 2016, per un importo pari € 2.154.242,72.

Art. 2

La destinazione delle risorse all'interno dello specifico fondo di cui al precedente articolo, nei limiti della dotazione organica, al finanziamento delle nuove progressioni di livello di cui all'articolo 54, derivanti dalle cessazioni del personale beneficiario dei livelli IV-VIII avvenute dall'anno 2002, che ammontano a € 917.689,22.

28 GEN. 2016

Il Direttore Generale
 (Dott. Tommaso Antonucci)